A.N.D.C.I.

Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani

STATUTO

Titolo I. Struttura organizzativa.

Capo I Costituzione – Scopi – Disciplina – Sede

Art. 1 Costituzione, durata e denominazione.

1. È costituita con durata a tempo indeterminato l'Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani denominata A.N.D.C.I.

Art. 2 Finalità ed attività.

1. L'A.N.D.C.I. è una Associazione indipendente, autonoma, democratica, senza fini di lucro, apolitica e apartitica. Essa persegue i suoi scopi con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. L'A.N.D.C.I. si propone:
   a) di diffondere, sostenere ed incentivare la cultura della Difesa Civica e della Civicrazia in Italia;
   b) di operare per:
      - la concreta affermazione della figura del Difensore Civico e la valorizzazione del suo ruolo e della sua identità;
      - la salvaguardia dell'autonomia dei Difensori Civici, a tutela dell'indipendenza delle loro funzioni;
      - il riconoscimento e l'attuazione del principio della pari dignità dei Difensori Civici rispetto ai rappresentanti delle altre istituzioni;
      - l'incremento della Difesa Civica nel territorio dello Stato anche attraverso la ricerca e l'individuazione di nuovi spazi per la stessa, con conseguente ampliamento delle competenze e dei poteri dei Difensori Civici;
      - l'istituzione di Albi Regionali dei Difensori Civici ai quali possano attingere i Comuni per le nomine di loro competenza;
      - il riconoscimento ufficiale dell'Associazione da parte del Parlamento Italiano con apposita legge, così come per A.N.C.I., U.P.I. etc.

2. Per perseguire i propri obiettivi, l'Associazione può:

   a) organizzare manifestazioni scientifiche e divulgative, oppure parteciparvi (convegni, dibattiti, giornate di studio, seminari, programmi di aggiornamento, corsi di formazione e di perfezionamento, iniziative volte a diffondere una corretta informazione sull'istituto della Difesa Civica, etc.);
   b) curare, direttamente o indirettamente, la pubblicazione di un periodico scientifico e di informazione;
   c) stabilire collegamenti e/o collaborazioni con i mass media;
   d) promuovere confronti continui con le istituzioni e i soggetti politici;
   e) svolgere attività di studio e di ricerca, redigendo proposte di legge;
   f) sviluppare rapporti con analoghe associazioni o con organismi e istituzioni, anche internazionali, e pure aderirvi, al fine di agevolare lo scambio di studi, esperienze e progetti comuni;
   g) porre in essere concrete iniziative per favorire la migliore organizzazione ed efficienza degli associati;
   h) promuovere lo studio di argomenti che interessino gli associati;
   i) istituire servizi di supporto e di consulenza per gli associati anche per via telematica;
   l) stipulare convenzioni e intrattenere rapporti con enti pubblici e privati;
   m) compiere qualsiasi altra attività e sostenere qualunque altra iniziativa utile ai fini sociali o per la tutela del cittadino.

Art.3. Disciplina.

1. L'Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 4. Sede.

1. La sede sociale provvisoria è stabilita a Napoli in Via Toledo 317 – Palazzo Lieto – presso l'Accademia Europea per le Ricerche.
2. Essa può essere trasferita in altra località con deliberazione del Comitato Direttivo

Capo II. Degli associati.

Art. 5. Acquisto della qualità di socio, diritti ed obblighi degli associati.

1. Possono aderire all'Associazione tutti i Difensori Civici che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi, accettino il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, paghino la quota di iscrizione.
2. Ai soci viene attribuita la qualifica di:
   a) socio ordinario, qualora il socio sia Difensore Civico in carica e versi la quota d'iscrizione annualmente stabilita;
   b) socio benemerito, qualora il socio (già ordinario), pur non ricoprendo più la carica di Difensore Civico, sia riconosciuto tale per meriti speciali acquisiti nei confronti dell'Associazione e versi la quota d'iscrizione annualmente stabilita;

c) socio sostenitore, qualora il socio (ordinario o benemerito) oltre alla quota annuale versi contribuzioni volontarie straordinarie.

3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. L'ammissione dei soci è deliberata dalla Giunta Esecutiva, su specifica richiesta scritta dell'interessato. Il diniego va motivato.
6. L'istanza, se accolta, impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari.
7. L'adesione all'Associazione ha durata illimitata, con decorrenza convenzionale dal primo gennaio; essa si rinnova tacitamente, di anno in anno, fino al verificarsi di una delle ipotesi che comportino la perdita dello status di socio.
8. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri, nei limiti statutariamente previsti.
9. I soci sono tenuti al pagamento del contributo sociale annuo stabilito dagli organi statutari competenti da versarsi entro il trentuno gennaio di ogni anno, fatta eccezione per i nuovi ammessi per i quali il termine di adempimento è di 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione.
10. I soci ordinari, in regola con i pagamenti dovuti, godono dell'elettorato attivo e passivo.
11. I soci benemeriti, in regola con i dovuti pagamenti, godono degli stessi diritti e doveri dei soci ordinari. Essi possono partecipare anche al Congresso Nazionale e al Comitato Direttivo con diritto di parola ma non di voto, pur potendo ricoprire, se eletti, cariche sociali. Possono altresì essere inseriti nei Dipartimenti.
12. In nessun caso i soci possono svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione.

Art. 6. Perdita della qualità di socio.

1. La qualità di socio si perde:
   a) per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione all'Associazione;
   b) per dimissioni volontarie;
   c) per mancato pagamento della quota associativa;
   d) per espulsione;
   e) per scioglimento dell'Associazione;
   f) per morte.
2. La perdita della qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica sociale e la privazione di qualunque altro beneficio spettante agli associati.

Art. 7. Azione disciplinare.

1. Gli iscritti possono essere sottoposti a procedimento disciplinare quando non osservino i doveri sanciti dallo Statuto e dai regolamenti, quando tengano una condotta contraria ai fini associativi, oppure in caso di grave violazione delle decisioni adottate dagli organi direttivi dell'Associazione.
2. La Commissione di Disciplina può iniziare un provvedimento sulla base di segnalazioni di fatti e motivi da parte del Comitato Direttivo o di Presidenti territoriali, avvisando immediatamente l'interessato.

3. In attesa della decisione della Commissione di Disciplina, il Presidente dell'Associazione, sentita la Giunta Esecutiva, può adottare provvedimenti cautelari immediati, compresa la sospensione provvisoria da ogni attività sociale fino alla conclusione del procedimento disciplinare.
4. Conclusa la fase istruttoria (audizione del deferito, assunzione dei testimoni, acquisizione di documenti, etc.), se la Commissione di Disciplina ritiene che il deferito debba essere sanzionato, può disporre l'applicazione delle seguenti misure:
   a) censura;
   b) sospensione a tempo determinato dall'esercizio dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno;
   c) espulsione.
5. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso entro 30 giorni al Consiglio Nazionale.
6. Contro le determinazioni della Commissione di Disciplina e del Consiglio Nazionale è ammesso comunque ricorso al giudice ordinario.

Capo III. Degli organi sociali.

Art. 8. Organi dell'Associazione.

1. Gli organi dell'Associazione sono:
   a) il Congresso;
   b) il Consiglio Nazionale;
   c) il Comitato Direttivo;
   d) il Presidente;
   e) la Giunta Esecutiva;
   f) il Collegio dei Revisori;
   g) il Comitato Scientifico;
   h) la Commissione di Disciplina.

Art. 9. Il Congresso.

1. L'Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani riconosce nel Congresso il suo organo sovrano.
2. Il Congresso è convocato ogni tre anni per il rinnovo delle cariche e l'approvazione della mozione conclusiva.
3. Sono di competenza del Congresso, infatti:
   a) l'elezione del Presidente dell'Associazione;
   b) l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale;
   c) l'approvazione della mozione conclusiva.
4. L'avviso di convocazione del Congresso, con indicazione del luogo, della data e dell'ora, è comunicato per iscritto almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.
5. Le modalità di partecipazione al Congresso sono dettate dall'apposito regolamento congressuale, garantendo comunque la possibilità di accedere a tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.
6. Il Congresso è regolarmente costituito, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli iscritti, ovvero, in seconda

convocazione, nello stesso giorno e luogo, dopo almeno un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti.

7. Prima di dare inizio ai lavori, il Congresso provvede ad eleggere i componenti dell'Ufficio di Presidenza, indicandone il Coordinatore ed il Segretario.
8. Il Coordinatore, coadiuvato dal Segretario, presiede il Congresso, ne assume la direzione e tutti gli altri poteri necessari ad assicurarne il regolare ed ordinato svolgimento, fino alla definitiva conclusione, e proclama l'esito della votazione.
9. In seno al Congresso sono, preliminarmente, nominate, inoltre:
   a) una Commissione Verifica Poteri, con il compito di accertare la legittimazione dei presenti a partecipare al Congresso;
   b) una Commissione Elettorale che istruisca le mozioni e le candidature che vanno presentate entro il termine e con le modalità da essa stabilite;
   c) una Commissione di Questori con il compito di coadiuvare l'Ufficio di Presidenza ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori congressuali.
10. Tali Commissioni decadono subito dopo la proclamazione dei risultati finali.
11. Le votazioni avvengono secondo le modalità determinate dal Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza.
12. Il Congresso delibera a maggioranza dei votanti.
13. In caso di parità di voti, le decisioni sono delegate automaticamente al Consiglio Nazionale.
14. Le deliberazioni congressuali e quelle delegate vincolano tutti gli associati, anche se assenti, dissidenti, o astenuti dal voto.

Art.10. Il Consiglio Nazionale.

1. Il Consiglio Nazionale è l'Organo dell'Associazione a cui sono attribuite le seguenti competenze:
   a) approvazione dei documenti di indirizzo;
   b) riforma dello Statuto, con potere di abrogarlo in tutto o in parte, di introdurre nuove disposizioni, oppure modificare quelle preesistenti; la competenza di riforma dello statuto può essere delegata al Comitato Direttivo.
   c) elezione del Comitato Direttivo.
2. Il Consiglio Nazionale è composto da un massimo di 100 soci che il Congresso elegge, scegliendoli fra quelli in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo che siano debitamente candidati.
3. I consiglieri durano in carica tre anni, a meno che non vengano loro meno i requisiti per la permanenza nell'Associazione, ed al termine del mandato possono essere riconfermati.
4. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri.
5. Se non è raggiunto il numero legale, il Consiglio Nazionale si riunisce nello stesso giorno e luogo dopo almeno un'ora, ed è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.
6. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei votanti.
7. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale obbligano tutti gli associati.
8. I componenti del Consiglio Nazionale assenti ingiustificati per tre sedute consecutive sono automaticamente decaduti.

9. Il Consiglio Nazionale si riunisce in Assemblea Nazionale con l'integrazione, disposta dal Presidente su proposta di ogni singolo Consigliere, di esperti di chiara fama, anche non Difensori Civici, che possano portare un valido contributo alle tematiche della Difesa Civica inserite all'ordine del giorno.
10. Gli esperti esterni non hanno diritto di voto.

Art. 11. Il Comitato Direttivo.

1. Il Comitato direttivo è l'organo deputato a:
a) custodire e disciplinare gli Albi dell'Associazione;
b) curare l'inventario dei beni dell'Associazione;
c) adottare i regolamenti per l'applicazione dello Statuto ed il funzionamento dell'Associazione;
d) fissare l'importo del contributo associativo annuale;
e) deliberare sulla necessità di imporre quote sociali straordinarie;
f) deliberare sugli investimenti;
g) vigilare sull'attuazione degli indirizzi programmatici e sull'attività dell'Associazione, verificandone la conformità alle direttive impartite dal Congresso e dal Consiglio Nazionale;
h) eleggere i componenti della Commissione di Disciplina;
i) adottare l'emblema dell'Associazione Nazionale dei Difensori Civici e promuoverne la sua conoscenza;
l) eleggere i membri del Collegio dei Revisori;
m) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, predisposti dal Tesoriere e dalla Giunta Esecutiva ed esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti;
n) deliberare sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente dell'Associazione;
o) indire il Congresso e nominare l'Ufficio di Segreteria dello stesso, approvando il regolamento congressuale o delegando al Congresso tale regolamento;
p) istituire Commissioni di studio e operative.
2. Al Comitato Direttivo partecipano con diritto di voto i Presidenti territoriali.
3. I componenti del Comitato Direttivo, per un massimo di 60 , sono eletti dal Consiglio Nazionale fra i soci aventi i requisiti per l'elettorato passivo che dichiarino di essere disponibili ad assumere l'incarico.
4. Essi, permanendo i requisiti, durano in carica tre anni, ed al termine del mandato possono essere riconfermati.
5. Le deliberazioni del Comitato Direttivo obbligano tutti gli associati.
6. Il Comitato Direttivo può istituire, nel suo seno, un Comitato Esecutivo, garantendo la partecipazione di ogni area territoriale.
7. I componenti del Comitato Direttivo assenti ingiustificati per due sedute consecutive sono automaticamente decaduti.

Art.12 Le Commissioni.

1. Possono essere istituite, da parte del Comitato Direttivo, Commissioni di studio e operative su distinte problematiche.

2. Ciascuna Commissione elegge un proprio Coordinatore.
3. Il componente più anziano d'iscrizione all'A.N.D.C.I. e, a parità di anzianità d'iscrizione, il più anziano d'età procede alla prima convocazione.

Art. 13. Gli Ambasciatori.

1. Al fine di sviluppare la migliore cooperazione con la Difesa Civica di altri Paesi, il Presidente nomina Ambasciatori dell'A.N.D.C.I. con il compito di instaurare e curare i migliori rapporti collaborativi.

Art. 14 Il Presidente.

1. Il Presidente è l'organo sociale a cui spetta l'attività gestionale, e cioè:

a) dirigere l'Associazione;
b) rappresentarla a tutti gli effetti;
c) promuovere il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
d) vigilare sul rispetto dello Statuto;
e) convocare ed insediare il Congresso;
f) presiedere il Consiglio Nazionale, il Comitato Direttivo e la Giunta Esecutiva;
g) nominare i componenti della Giunta Esecutiva;
h) curare l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali;
i) istituire appositi Dipartimenti, definendone le competenze e nominandone i coordinatori, su specifica indicazione del Comitato Direttivo;
l) affidare incarichi territoriali e zonali;
m) adottare, per mancanze disciplinari, in attesa della decisione definitiva, eventuali provvedimenti immediati con effetti sospensivi da ogni attività;
n) esercitare tutte le altre funzioni, a lui demandate dal presente Statuto, ed adottare, altresì, ogni altro provvedimento necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Presidente è coadiuvato dalla Giunta Esecutiva e può delegare una o più sue funzioni.
3. Il Presidente, per i propri compiti, può anche avvalersi gratuitamente di una Squadra di Difensori Civici ed Esperti nel cui seno può costituire uno Staff operativo.
4. Ciascun congressista può essere candidato quale Presidente dell'Associazione, a condizione che la candidatura sia correlata ad articolato documento inoltrato all'Ufficio di Segreteria del Congresso almeno 10 giorni prima del Congresso e presentata da almeno 20 congressisti oppure anche durante il Congresso nel termine indicato dalla Commissione Elettorale, purchè l'articolata mozione di candidatura sia sostenuta da almeno 40 congressisti.
5. Il Presidente dura in carica tre anni, purchè permangano i requisiti, e può essere riconfermato.

6. Il Presidente può nominare due o più Vice Presidenti, di cui uno vicario, ai quali demandare, tra l'altro, il coordinamento del Centro Nord e del Centro Sud dell'Associazione.
7. In caso di impedimento temporaneo, durante il suo mandato, il Presidente delega le proprie funzioni al Vice Presidente vicario o, in caso di impedimento di quest'ultimo, ad altro Vice Presidente.
8. In caso di cessazione per qualunque ragione, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente vicario ed in tal caso lo stesso convoca tempestivamente il Congresso Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15. La Giunta Esecutiva.

1. La Giunta Esecutiva è l'organo sociale operativo, che ha il compito principale di coadiuvare il Presidente dell'Associazione nell'espletamento delle sue funzioni gestionali.
2. È di competenza della Giunta Esecutiva, inoltre:

j) deliberare, sull'ammissione degli aspiranti soci, previa verifica del possesso dei requisiti necessari da parte dei richiedenti;
k) decidere, in maniera inappellabile, sugli eventuali ricorsi presentati da coloro la cui domanda sia stata respinta.

3. I componenti della Giunta Esecutiva sono nominati dal Presidente, che li sceglie, per un massimo di 10, tra i soci aventi i requisiti per l'elettorato passivo, attribuendo a ciascuno specifiche competenze, ed anche una o più deleghe, a sua discrezione.
4. All'atto della nomina, il Presidente deve indicare il Tesoriere, che farà parte della Giunta Esecutiva.
5. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Associazione, ed in tale sua veste:

a) attende alla riscossione delle quote associative;
b) cura la tenuta della contabilità, compresa la gestione dei conti correnti intestati all'Associazione;
c) firma gli atti contabili, insieme al Presidente;
d) provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti sulla base degli ordini emessi dagli organi competenti;
e) predispone il conto consuntivo annuale ed il bilancio di previsione da sottoporre, previo esame della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori, all'approvazione finale del Comitato Direttivo, entro il 30 aprile di ogni anno;
f) si occupa degli eventuali aspetti di natura fiscale e contributiva dell'Associazione.

6. I componenti della Giunta Esecutiva possono essere sollevati dall'incarico in ogni tempo per giustificati motivi.

Art. 16. Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori è l'organo a cui competono specifiche funzioni di verifica contabile.

2. I suoi componenti sono nominati dal Comitato Direttivo, che li sceglie tra persone possibilmente associate, con speciali competenze in materia economico-finanziaria.
3. Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.
4. Il Collegio dei Revisori controlla il rendiconto consuntivo che la Giunta Esecutiva trasmette ad esso prima della convocazione del Comitato Direttivo per l'approvazione del medesimo.

Art. 17. Il Comitato Scientifico.

1. Il Presidente dell'A.N.D.C.I. nomina il Presidente del Comitato Scientifico Nazionale costituito da alti esperti, anche non Difensori Civici, impegnati a favore della Difesa Civica e della Civicrazia, indicati dal Comitato Direttivo.
2. Il Presidente del Comitato Scientifico Nazionale, sentiti i Presidenti Territoriali dell'A.N.D.C.I., può nominare i Comitati Scientifici territoriali.

Art. 18. La Commissione di Disciplina.

1. La Commissione di Disciplina è l'organo collegiale a cui va proposta l'azione disciplinare nei confronti dei soci.
2. La Commissione di Disciplina è composta da un Presidente e da due membri effettivi, eletti dal Comitato Direttivo che, all'atto della nomina, oltre al Presidente e ai due componenti effettivi, deve indicare anche due supplenti.
3. I componenti sono scelti tra Difensori Civici con specifiche competenze. Essi durano in carica fino al successivo Congresso e comunque fino all'insediamento dei successori e non possono ricoprire altre cariche sociali.
4. A seguito di assenza non giustificata per iscritto da seri e documentati motivi, i componenti della Commissione di Disciplina, su segnalazione del Presidente o di altro membro della Commissione stessa al Comitato Direttivo, decadono dall'incarico e vengono sostituiti dai membri supplenti, fino al loro esaurimento.

Capo IV. Organizzazione territoriale e categoriale.

Art. 19. I Coordinamenti Interregionali.

1. Sono istituiti i Coordinamenti Interregionali del Centro Nord e del Centro Sud.
2. Dei Coordinamenti Interregionali fanno parte i Presidenti delle regioni inserite nel Coordinamento . Essi sono coordinati dal Vice Presidente nazionale nominato a questo incarico dal Presidente dell'A.N.D.C.I..
3. Nel Coordinamento Interregionale del Centro Nord sono comprese le seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Emilia - Romagna,

Toscana, Umbria, Marche. Nel Coordinamento Interregionale del Centro Sud sono comprese: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
4. I Coordinamenti Interregionali dei Difensori Civici hanno piena autonomia organizzativa, stimolano le attività sul territorio, preparano le attività degli Organi associativi e affrontano le specifiche tematiche.

Art. 20. Organi territoriali regionali.

1. Sono istituiti gli organi territoriali regionali dell'Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani.
2. Gli organi territoriali sono:
a) Il Congresso;
b) Il Comitato Direttivo;
c) Il Presidente:

Art. 21. Il Congresso, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

1. Il Congresso territoriale regionale è costituito da tutti i soci della regione.
2. Esso elegge il Presidente e il Comitato Direttivo territoriale composto da non più di 25 membri.
3. Il Presidente territoriale convoca e presiede gli Organi territoriali, istituisce appositi Dipartimenti, definendone le competenze e nominandone i coordinatori.
4. Il Presidente territoriale rappresenta l'A.N.D.C.I. rispetto ad ogni istituzione o soggetto dell'area territoriale relativa.
5. Nelle more dell'elezione del Presidente territoriale, il Presidente Nazionale o, per esso, il Vice Presidente Coordinatore, nomina tra i soci un Presidente territoriale che porti avanti l'attività dell'A.N.D.C.I. e promuova la costituzione degli organi territoriali.

Titolo II. Norme di funzionamento dell'Associazione.

Art. 22. Regolamenti.

1. Per il funzionamento gestionale ed operativo dell'Associazione, il Comitato Direttivo nazionale e territoriale può emanare appositi regolamenti.

Art. 23. Patrimonio e Finanziamento.

1. Le entrate dell'Associazione Nazionale dei Difensori Civici sono costituite:
a) dalle quote d'iscrizione o di adesione annuale all'Associazione;
b) dai contributi annui;
c) dai contributi straordinari;
d) dai versamenti volontari elargiti dai soci sostenitori;
e) dai contributi concessi da enti pubblici;
f) dalle sovvenzioni, donazioni, legati, lasciti e altre utilità economico-patrimoniali, di qualsiasi consistenza, offerti dai soci o da terzi;
g) dagli interessi e dalle rendite patrimoniali;
h) da ogni altro tipo di provento.
2. I contributi versati dai soci facenti parte dei singoli territori regionali, come pure ogni altro tipo di provento a carattere regionale, vanno introitati nella misura del 60% dalla Sede A.N.D.C.I. nazionale e del 40% dalla Sede territoriale ed inseriti nei rispettivi bilanci.

Art. 24. Periodo di estensione dell'obbligo di contribuzione.

1. I contributi sociali ordinari sono sempre dovuti per l'intero anno solare, senza tener conto del momento in cui avviene l'iscrizione o la richiesta di cancellazione dall'elenco degli iscritti da parte degli associati.

Art. 25. Rendiconto economico-finanziario.

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Tesoriere, esaminato dalla Giunta Esecutiva ed approvato dal Comitato Direttivo e può essere consultato da ogni associato.
3. Al Comitato Direttivo compete l'approvazione del rendiconto consuntivo, redatto dalla Giunta Esecutiva e previamente controllato dal Collegio dei Revisori.

Titolo III. Disposizioni finali e transitorie.

Art. 26. Scioglimento dell'Associazione.

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso che, in tal caso, provvede anche alla nomina di un

commissario liquidatore e a dare indicazioni relative alla devoluzione del fondo residuo, a termini di legge.
2. In mancanza di tali ultime indicazioni da parte del Congresso, le modalità di destinazione del netto risultante saranno stabilite dal liquidatore, sempre in base alle vigenti normative di legge.

Art. 27. Norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 28. Norma transitoria e finale.

1. Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato dal momento della sua votazione ed approvazione.